



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 5928/22702 GAB.

BARI 10.4.1990



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I


E P.C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif. tele n. 200/2191/PU20.1/74 bis del 9.4.1990).



OGGETTO: L.R.: "Disposizioni sostitutive e integrative della
L.R. 4.10.1989, n. 14".

Si fa riferimento alla nota n. 1525 del 12.3.1990 con-
cernente l'oggetto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimen-
to Affari Regionali - ha comunicato che il Governo, in ordine alla
legge regionale concernente: "Disposizioni sostitutive e integra-
tive della L.R. 4.10.1989, n. 14", ha rilevato:

a) circa l'articolo 5, terzo comma, che dispone la circolazione
gratuita sugli autoservizi di trasporto pubblico locale per gli
invalidi di guerra e non anche per gli invalidi per servizio,
che la medesima disposizione è illegittima atteso che opera di-
sparità di trattamento, tenuto conto che la legislazione stata-

le vigente (legge 15 luglio 1950 numero 539 e legge 3 aprile 1958 numero 474) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (decisione Adunanza Plenaria 26 maggio 1959 numero 10) hanno equiparato nel godimento dei benefici predetti le due categorie; b) circa l'articolo 8, che dispone la modifica di destinazione dei mutui già contratti in esercizi precedenti, che la medesima disposizione è illegittima in quanto la Regione non può unilateralmente modificare le condizioni risultanti da contratti ancora vigenti con gli istituti di credito mutuanti, tenendo altresì conto che i relativi obblighi inizialmente assunti dalla Regione nei confronti degli enti beneficiari dei contributi regionali non possono ritenersi estinti - ai sensi della vigente normativa contabile statale e regionale - con provvedimenti di perenzione amministrativa pertinenti i residui passivi adottati alla chiusura dell'esercizio 1988. A ciò aggiungasi che la quota-parte per 8 miliardi dei mutui in parola - che peraltro sono erroneamente allocati nel bilancio 1990 in competenza sul capitolo 5121500 nell'ambito del titolo V delle entrate - risulta ora destinata, come si evince dalla tabella annessa al precitato articolo 8 nonché dall'articolo 24 della legge regionale di bilancio per l'esercizio 1990, a finanziare spese correnti per interventi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 1985 numero 9 in materia di occupazione giovanile; ciò in violazione dell'articolo 10 della legge 281/1970, che autorizza le Regioni alla contrazione di mutui esclusivamente per provvedere alle spese di investimento. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame di codesto Consiglio Regionale, richiamando altresì l'attenzione degli organi regionali sul disposto dell'articolo 51, secondo comma, della legge regionale di contabilità che consente la gestione provvisoria di parti di legge non censurate. Ciò comporta la possibilità di promulgazione^e di pubblicazione delle disposizioni della legge anzidetta salvo quelle di cui agli articoli 5, terzo comma, e 8 coinvolti dal



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 3 -

rinvio, come del resto già praticato da altre Regioni per analoghe fattispecie. Nell'occasione il Governo ha peraltro osservato: 1) circa l'articolo 2, comma 1, che gli stanziamenti annualmente iscritti sul bilancio regionale per contributi di esercizio non possono comunque essere inferiori alle assegnazioni statali a valere sul fondo nazionale trasporti; 2) circa gli articoli da 2 a 5, che la Regione è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni e alle direttive che saranno emanate dal Ministero dei Trasporti in attuazione della normativa recata dal decreto legge 4 marzo 1989 numero 77, convertito in legge 5 maggio 1989 numero 160; 3) circa l'articolo 9, comma 4, che risulta improprio il richiamo alla procedura di cui all'articolo 11 legge 16 aprile 1987, numero 183, atteso che la medesima si riferisce a tipologia di atti normativi comunitari - raccomandazioni e direttive - diverse dal regolamento oggetto della fattispecie in esame. Analogamente dicasi per il riferimento, nel comma 5 dello stesso articolo 9, anche agli stanziamenti di cui alla citata legge 183/1987 per la realizzazione dei PIM, considerato che i medesimi non sono compresi tra le fonti di finanziamento - in corso di definizione - della quota nazionale PIM per la prima fase della loro attuazione nelle Regioni meridionali.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)

Fa/